

Rep.

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER SUB-CONCESSIONE IN
COMODATO DEI LOCALI DI PROPRIETA' DI R.F.I. S.p.a.
PRESENTI NELLA EX STAZIONE DI PONTE DI PIAVE
ALL'ASS.NE "A.S.D. LA MARCANDOLA" DI PONTE DI PIAVE.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di (.....),

tra:

Il Comune di Ponte di Piave, rappresentato dal Responsabile dell'Area
Tecnica, Geom. Maurizio Cella, il quale interviene nel presente atto in nome
e per conto di detto Comune, di seguito nominato "Concedente"

e

il Sig., nato a (.....) il, in qualità
di Presidente pro tempore dell'Associazione A.S.D. La Marcandola – P.Iva
03193360264, di seguito nominato "Concessionario";

che accetta i locali siti in Ponte di Piave Via Roma c/o l'ex stazione
ferroviaria del Capoluogo per trasferirvi la sede dell'associazione.

Premesso:

1. che il Comune di Ponte di Piave ha sottoscritto un contratto di
comodato d'uso con RFI S.p.a. – Rubrica n° 01/2017 il 16/02/2017 –
registrato all'Agenzia delle Entrate c/o l'ufficio Venezia 2 al n° 692
Serie 3 A Privati il 20/02/2017, dei locali non strumentali all'esercizio
ferroviario presenti c/o l'ex stazione ferroviaria di Ponte di Piave;
2. che RFI S.p.a. con lettera pervenuta in data ha autorizzato,
come previsto dall'art. 11 del succitato contratto di comodato,

l'autorizzazione a sub-concedere i locali all'Associazione no-profit operanti nel Comune di Ponte di Piave;

3. che l'Associazione A.S.D. La Marcandola di Ponte di Piave intende trasferire all'interno dei suddetti locali la sede della propria Associazione;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La concessione in comodato dei locali di proprietà di RFI S.p.a. posti c/o l'ex stazione ferroviaria di Ponte di Piave in Via Roma di seguito dettagliati ed identificati catastalmente nel Comune di Ponte di Piave al Foglio 13 Sez. A, Particella 112 ed evidenziati nelle planimetrie allegate in colore verde:

- Locale vano scala sito al piano terra e primo, Sub 1 – BCNC;
- Alloggio murato al piano primo, Sub 3 (parte) – cat. A/3.

Si precisa che per l'alloggio murato Sub 3 (parte), risulta necessario effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria per renderlo fruibile e l'Associazione La Marcandola si rende disponibile a propria cura e spese ad eseguire i suddetti lavori sollevando l'Amministrazione da ogni spesa.

Art. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La concessione dei locali decorre dal al per la durata di 9 (nove) anni ed è esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.

La convenzione può essere revocata dal Comune in qualsiasi momento, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 60 giorni da comunicare all'Associazione A.S.D. La Marcandola mediante pec, fax, notifica a mano o lettera raccomandata A.R.

Art. 3 – MODALITA' DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI

IMMOBILI

I locali indicati nella presente convenzione e sub-concessi in comodato, in particolare l'alloggio murato M.n. 112 Sub 3 (parte), per il quale risulta necessario effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria per renderlo fruibile e l'Associazione La Marcandola si rende disponibile a propria cura e spese ad eseguire i suddetti lavori sollevando l'Amministrazione da ogni spesa. I locali ristrutturati dovranno essere riconsegnati alla scadenza senza nulla a pretendere.

Art. 4 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Per tutta la durata della convenzione, il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà di RFI e sub-concessa dal Comune di Ponte di Piave ad esso affidata.

Art. 5 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, può accedere ai locali, accertare lo stato degli stessi, effettuare tutte le verifiche e controlli necessari, secondo competenza.

E' obbligato, in caso di anomalie, a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – RISARCIMENTO DANNI - GARANZIE

Eventuali danni causati ai locali durante la concessione d'uso dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale, qualora non risalenti alla responsabilità dell'Amministrazione stessa.

Art. 7 – UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Il Concessionario ha il libero accesso ai locali dati in concessione, per lo svolgimento delle normali attività dell'Associazione.

Art. 8 – DIVIETO DI UTILIZZO PER ALTRE FINALITA’

Sono vietate al Concessionario le utilizzazioni della struttura per usi diversi da quanto specificato in premessa.

Art. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga:

- ad assicurare l’uso diligente dei beni da parte dei propri soci, onde evitare danni di qualsiasi genere;
- a rispettare gli impianti secondo la loro destinazione d’uso;
- a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all’interno della struttura la cui responsabilità non sia risalente all’Amministrazione Comunale;
- a garantire la pulizia e la piccola manutenzione dei locali avuti in concessione;
- ad organizzare delle manifestazioni di carattere sportivo relative alla pratica della pesca a favore dell’Istituto Comprensivo e della cittadinanza;
- a svolgere attività di collaborazione con l’Amministrazione comunale per la pulizia e la salvaguardia dei fiumi.

Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale per lavori di manutenzione straordinaria, il Concessionario non potrà accampare pretese alcuna verso il Comune.

Art. 10 – COMPETENZE DEL CONCEDENTE

Il Concedente provvede:

- alla manutenzione straordinaria degli impianti per cause non

addebitabili al Concessionario;

- alle assicurazioni concernenti la struttura;
- al pagamento di tutte le utenze (energia elettrica, gas e acquedotto).

**Art. 11 – VARIAZIONE DELLA CONVENZIONE A SEGUITO
MODIFICHE STATUTARIE**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare o revocare la presente convenzione nel caso che i locali servissero per attività organizzate dal Comune, dando avviso 30 giorni prima e in caso di sostanziali modifiche statutarie del Concessionario, tali da alterare la natura della presente convenzione.

Art. 12 – REVOCA CONVENZIONE

La presente convenzione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale in caso di:

- violazione delle norme che la disciplinano;
- utilizzo dei beni oggetto della convenzione per usi diversi;
- sostanziale modifica dello Statuto;
- comportamenti lesivi della correttezza dei rapporti fra Enti che perseguono finalità di pubblico interesse e promozione di azioni educative;
- il Concessionario può recedere dalla concessione dei predetti locali con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni nel caso in cui per i locali in argomento l'Ente proprietario RFI S.p.a. intenda procedere all'alienazione degli stessi o per necessità di destinarli ad un uso diverso.

Art. 13 – RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Maurizio Cella


IL PRESIDENTE DELLA A.S.D. LA MARCANDOLA

.....


Allegati:

Planimetrie


Stazione di Ponte di Piave F.V.



PIANO TERRA
Allegato 1



Stazione di Ponte di Piave F.V.



PIANO PRIMO
Allegato 2

